

REPERTORIO N.75038

RACCOLTA N.10789

==== COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di maggio, in Milano, nella casa in Foro Bonaparte n. 44. =====

Avanti a me dott. GIACOMO MILIOTTI, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, =====

===== E' PRESENTE =====

- Porcari Maria Serena, nata a Premosello Chiovenda il giorno 11 aprile 1971, domiciliata per la carica presso le sede della fondazione, che interviene al presente atto quale amministratore delegato della "Fondazione Dynamo - Motore di filantropia" (in forma abbreviata "Fondazione Dynamo") con sede in Milano, Foro Buonaparte n.44, codice fiscale 97345780155, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano al numero d'ordine 423 pag. 678 vol. 2, Fondazione di diritto italiano costituita in Italia, munito degli occorrenti poteri in forza del verbale del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2009 che, per estratto certificato conforme da me notaio in data odierna rep. n.75037, al presente atto si allega sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa fattami dalla comparente. =====

Io notaio sono certo della identità personale della comparente la quale conviene e stipula quanto segue: =====

Art.1) - La "Fondazione Dynamo - Motore di filantropia" (in forma abbreviata "Fondazione Dynamo"), come sopra rappresentata, costituisce una società a responsabilità limitata, a socio unico, denominata =====


===== "Dynamo Academy srl Impresa Sociale" =====

Art.2) - La Società non ha scopo di lucro e ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale di un'attività organizzata al fine della prestazione di servizi di utilità sociale realizzati, nel rispetto di quanto specificatamente previsto dall'art. 27 del presente Statuto, nei settori della ricerca ed erogazione di servizi culturali, del turismo sociale di cui all'art. 7, comma 10 della Legge 29 marzo 2001, n. 135, dell'educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, della formazione universitaria e post-universitaria, e della formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo. =====

In particolare, la Società si propone di svolgere, in via principale, una attività di gestione, in ambiti meramente culturali e sociali, della struttura ambientale-ricettiva individuata con il nome di "Dynamo Camp", così come inserita in un'oasi affiliata WWF e sita in località Limestre in San Marcello Pistoiese (PT). =====

La società potrà, al solo fine del raggiungimento degli scopi di cui sopra ed in misura non prevalente e comunque in via meramente strumentale rispetto all'oggetto sopra indicato: ===

Registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Milano 1  
il.....20.5.10.....  
al N.9933 Mod...../  
Serie...5... Vol.....  
Esatti Euro.168,00...



Dott. Giacomo Miliotti  
NOTAIO

Via Borghetto n.3 - 20122 Milano - Tel. 02.76378501 - Fax 02.93660502

- compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi inclusa la conclusione di mutui e altre forme di finanziamento, la concessione di garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di terzi; =====

- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società, imprese, enti, consorzi e associazioni, costituiti o da costituire anche all'estero, con attività analoga, affine o connessa alla propria con esclusione di ogni forma di collocamento. =====

In ogni caso è fatto espresso divieto di svolgere attività riservate a: (i) soggetti iscritti in albi professionali, (ii) Banche, Imprese di investimento e Società finanziarie nonché, più in generale, riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. n. 385/1993 e D.Lgs. n. 58/1998 e successive disposizioni integrative e/o modificative); sono inoltre escluse le attività comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile. =====

Art. 3) - La sede della società è fissata in San Marcello Pistoiese località Limestone. Ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese, l'indirizzo della sede sociale è via Ximenes n. 662. =====

Art. 4) - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). =====

Art.5) - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). =====

Al socio "Fondazione Dynamo - Motore di filantropia" (in forma abbreviata "Fondazione Dynamo") compete una partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capitale fronte di un conferimento di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). ==

L'intero capitale sociale è stato versato presso la banca "Banca Prossima" filiale di Milano come risulta dalla ricevuta rilasciata da detto istituto di credito in data 29 aprile 2010 e che viene esibita a me notaio. =====

Art.6) - Il componente conviene di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque componenti ciascuno dei quali rivestirà la carica con il presente atto attribuita e precisamente vengono nominati: =====

Porcari Serena, sopra comparsa, presidente; =====

Orlandini Roberto, nato a Pistoia il giorno 16 dicembre 1958, residente in San Marcello Pistoiese, frazione Limestone, Via Ximenes n. 996/A, codice fiscale RLN RRT 58T16 G713J, cittadino italiano, vice presidente; =====

Moriani Diva, nata ad Arezzo il giorno 18 ottobre 1968, domiciliata a Milano, Via San Smpliciano n. 2, cittadina italiana, codice fiscale MRN DVI 68R58 A390S; =====

Gallo Marcello, nato a Siracusa il giorno 8 ottobre 1958 domiciliato a Milano, Via San Michele del Carso n.2, cittadino italiano, codice fiscale GLL MCL 58R08 I754P; =====

Belli Marina, nata a Milano il giorno 22 aprile 1958, residente a Milano, Via della Moscova n. 50, codice fiscale BLL MRN 58D62 F205G, cittadina italiana, consiglieri. =====

Il Consiglio così nominato resterà in carica per tre esercizi e con i poteri di cui alle norme che regolano il funzionamento della società di cui infra. =====

La rappresentanza legale della società spetta al Presidente o agli eventuali Amministratori Delegati o a quelle diverse persone che ne possono esserne investite e ciò in forza di quanto meglio precisato nello statuto qui allegato. =====

Art. 7) - Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci). =====

Art. 8) - Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. =====

È fatto, in ogni caso, espresso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. =====

Art. 9) - Il componente autorizza il nominato Presidente del Consiglio d'Amministrazione a ritirare il suindicato deposito presso il competente istituto di credito, rilasciando quietanza e scarico. =====

Art. 10) - Il componente quantifica approssimativamente in euro 782,00 (settecentottantadue virgola zero zero) l'importo globale delle spese di costituzione che sono comunque a carico della società. =====

Art. 11) Le norme che regolano il funzionamento della società vengono allegate al presente atto sotto la lettera "B". =====

Richiesto io Notaio, ricevo quest'atto, da me letto con l'allegato "B" alla componente la quale lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciotto e minuti quindici. =====

Quest'atto è scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su pagine otto fin qui di fogli tre. =====

F.to Maria Serena Porcari  
Notar Giacomo Milioti

===== Allegato "B " al n.75038/10789 di repertorio =====

===== STATUTO =====

===== "Dynamo Academy S.r.l. Impresa Sociale" =====

===== - TITOLO I - =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA =====

===== *Articolo 1* =====

E' costituita una società a responsabilità limitata con qualifica di Impresa Sociale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155, con la denominazione sociale "Dynamo Academy S.R.L. Impresa Sociale" =====

===== *Articolo 2* =====

La sede della società è in San Marcello Pistoiese - località Limestre. =====

L'organo amministrativo può istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, rappresentanze mentre con decisione dei soci possono essere istituite, modificate o sopresse sedi secondarie della società tanto in Italia che all'estero, secondo le modalità previste dalla legge. =====

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dai libri sociali. =====


===== *Articolo 3* =====

La Società non ha scopo di lucro e ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale di un'attività organizzata al fine della prestazione di servizi di utilità sociale realizzati, nel rispetto di quanto specificatamente previsto dall'art. 27 del presente Statuto, nei settori della ricerca ed erogazione di servizi culturali, del turismo sociale di cui all'art. 7, comma 10 della Legge 29 marzo 2001, n. 135, dell'educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, della formazione universitaria e post-universitaria, e della formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo. =====

In particolare, la Società si propone di svolgere, in via principale, una attività di gestione, in ambiti meramente culturali e sociali, della struttura ambientale-ricettiva individuata con il nome di "Dynamo Camp", così come inserita in un'oasi affiliata WWF e sita in località Limestre in San Marcello Pistoiese (PT). =====

La società potrà, al solo fine del raggiungimento degli scopi di cui sopra ed in misura non prevalente e comunque in via meramente strumentale rispetto all'oggetto sopra indicato: ===

- compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi inclusa la conclusione di mutui e altre forme di finanziamento, la concessione di garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di terzi; =====



- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società, imprese, enti, consorzi e associazioni, costituiti o da costituire anche all'estero, con attività analoga, affine o connessa alla propria con esclusione di ogni forma di collocamento. =====

In ogni caso è fatto espresso divieto di svolgere attività riservate a: (i) soggetti iscritti in albi professionali, (ii) Banche, Imprese di investimento e Società finanziarie nonché, più in generale, riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. n. 385/1993 e D.Lgs. n. 58/1998 e successive disposizioni integrative e/o modificative); sono inoltre escluse le attività comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile. =====

===== **Articolo 4** =====

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà comunque anche essere prorogata una o più volte, come anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci, ai sensi di legge. =====

===== - **TITOLO II** - =====

===== - **CAPITALE SOCIALE** - =====

===== **Articolo 5** =====

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). =====

Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea assunta con la presenza e il voto favorevole di due terzi dei soci. =====

Possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. =====

===== **Articolo 6** =====

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

I finanziamenti dei soci in favore della società sono per gli stessi facoltativi. =====

===== **Articolo 7** =====

Il trasferimento per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di quote e/o il trasferimento per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di diritti di opzione su quote anche di nuova emissione ad esse spettanti (di seguito Diritti) è soggetto ai seguenti termini e condizioni la cui osservanza sarà condizione di efficacia del trasferimento nei confronti della società. =====

A. Diritto di prelazione =====

Il socio che intenda trasferire a terzi non soci, in tutto o in parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, quote ovvero Diritti, dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci nei termini qui di seguito precisati: =====

1. il socio che intenda procedere ad un trasferimento di quote o di Diritti invierà comunicazione indirizzata a ciascuno dei soci presso il domicilio risultante dal Libro dei soci; ==

2. la comunicazione di cui al precedente punto 1 dovrà contenere: l'indicazione del potenziale acquirente, del prezzo, delle modalità di pagamento e delle altre condizioni di trasferimento nonché l'avvertenza che, ove uno dei soci non intenda esercitare la prelazione, le quote ed i Diritti spettantigli si accresceranno automaticamente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante; =====

3. la prelazione dovrà essere esercitata con comunicazione inviata al socio alienante nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta di cui al precedente punto 2, restando inteso che, salvo rinuncia espressa, tale prelazione si intenderà automaticamente esercitata anche relativamente alle quote o ai Diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci aventi diritto; =====

4. le accettazioni effettuate dai soci dell'offerta in prelazione sono vincolanti per l'offerente solo se il complesso di esse copre l'intero pacchetto di quote e/o Diritti offerto in prelazione; qualora la prelazione non sia esercitata dai soci nei termini sopra indicati relativamente a tutte le quote e/o Diritti offerti, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle quote o dei Diritti posti in vendita, potrà - dopo aver ottenuto il consenso previsto nel successivo comma B del presente articolo - trasferire tali quote e Diritti all'acquirente ed alle condizioni indicati nella comunicazione di cui al precedente punto 2, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 3; ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione solo per parte delle quote e/o Diritti per i quali la prelazione sia stata esercitata, potrà entro lo stesso termine - sempre previo consenso di cui al comma B del presente articolo - trasferire a tale acquirente le quote ed i Diritti residui, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso; ove tale vendita non si verifichi nel termine suindicato, il socio dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo; =====

5. le disposizioni che precedono si applicano anche ad ogni atto o negozio, di qualsiasi natura, anche di carattere gratuito, che comporti il trasferimento, sotto qualsiasi forma, della proprietà delle quote della Società o di altri Diritti, essendo inteso che le disposizioni del precedente punto 3 avranno applicazione anche in assenza dell'avviso o dell'offerta di cui al punto 1, dovendosi in tale ipotesi determinare il prezzo di acquisto a norma dell'art. 1473 c.c. da un e-

sperto nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. =====

**B. Gradimento** =====

Fermo quanto previsto al precedente punto A, il trasferimento delle quote a terzi che non siano già soci è soggetto al gradimento dell'Organo Amministrativo, che dovrà motivare l'eventuale rifiuto con argomentazioni di natura strategico-commerciale o morale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento da parte del potenziale acquirente di attività direttamente o indirettamente concorrenziali con quelle svolte dalla società o la mancanza in capo al medesimo dei requisiti di professionalità e/o onorabilità. =====

I terzi aspiranti soci di cui al periodo precedente avranno in tal ultimo caso facoltà di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di rifiuto espresso dall'Organo Amministrativo. =====

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto di un principio di non discriminazione in coerenza con le finalità sociali perseguite dalla Società. =====

**C. Effetto del trasferimento** =====

Il trasferimento delle quote avrà effetto nei confronti della società dal giorno dell'iscrizione nel libro soci. =====

**D. Esclusioni** =====

La prelazione di cui alla precedente lettera A non è operante:

- i) nel caso di trasferimenti disposti dai soci persone fisiche per successione a causa di morte e di trasferimenti per atto tra i vivi tra coniugi e parenti in linea retta entro il terzo grado ed in linea collaterale entro il secondo grado; ==
- ii) nel caso di trasferimenti disposti da soci persone giuridiche nell'ambito del Gruppo a cui essi appartengono (a favore di altre società da questi controllate o dalle quali sono controllati o a favore di società controllate dalla medesima controllante). Nei casi di esclusione di cui al presente punto D non è richiesto il gradimento di cui sub B. =====

**E. Comunicazioni** =====

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. =====

**Articolo 8** =====

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c. =====

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. =====

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. =====

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. =====

===== - TITOLO III - =====

===== - DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA - =====

===== **Articolo 9** =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro attenzione. =====

I soci decidono anche in merito ai provvedimenti di diniego di ammissione ad essi sottoposti dagli aspiranti soci nonché sui provvedimenti del Consiglio di Amministrazione di diniego di trasferimento delle quote. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

- a) l'approvazione del bilancio; =====
- b) la nomina di amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; =====
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; =====
- d) le modificazioni dello statuto; =====
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; =====
- g) le delibere concernenti fusioni o scissioni che coinvolgano la società, cessioni o conferimenti d'azienda o di rami d'azienda della stessa società o altre operazioni straordinarie. =====

===== **Articolo 10** =====

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.


La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. =====

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. =====

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci e la relativa documentazione recante l'espressione della volontà dei soci deve essere conservata dalla società. =

===== **Articolo 11** =====





Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie riportate nel precedente articolo 9, lettere d), e), f), g) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. ===  
L'Assemblea regolarmente costituita e legalmente convocata rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. ===

===== **Articolo 12** =====

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione - anche in luogo diverso da quello in cui si trova la sede della società purché in Italia - con lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica (quest'ultimo da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società da ciascun socio e annotato sul libro dei soci) o con altro mezzo comunque idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione. =====

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. =====

La comunicazione, in qualunque forma, deve essere spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima. Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Nella stessa convocazione potranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in seconda o in successive convocazioni, qualora la prima andasse deserta, fermi restando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la prima convocazione. =====

Saranno tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra, qualora sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori e i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. ===

E' ammessa una assemblea in seconda convocazione, per la quale si applicano le norme di cui all'art. 2369 del c.c.. =====

Le assemblee potranno validamente tenersi anche mediante strumenti di videoconferenza o teleconferenza purché sia garantita, attraverso gli strumenti tecnici utilizzati, l'identificazione di tutti i partecipanti, la possibilità di intervento di questi in tempo reale ai fini della discussione e

della votazione e quando necessario la visione, ricezione o trasmissione di documenti correlati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti le assemblee si considereranno tenute nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con il luogo in cui si trova il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo Libro. =====

===== **Articolo 13** =====

Per avere diritto ad intervenire all'assemblea a norma, i soci devono risultare iscritti al libro dei soci o risultare tali da atto certo di data non anteriore almeno a cinque giorni precedente a quello fissato per le adunanze. =====  
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

===== **Articolo 14** =====

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può, mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società, farsi rappresentare da un mandatario socio o non socio, purché non amministratore o sindaco della società, fermo ogni altro divieto stabilito dalla legge. =====  
La delega conferita ha effetto anche per l'eventuale assemblea in seconda convocazione. =====

===== **Articolo 15** =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente. Qualora né l'uno né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti - a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea - designano il Presidente fra i presenti. =====


L'assemblea nomina, anche se non socio, un segretario, a meno che il verbale sia o debba venire redatto ai sensi di legge, da un Notaio. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea, eventualmente avvalendosi di appositi incaricati: accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in grado di deliberare, constatare il diritto di intervento e di voto nell'assemblea stessa e la validità delle deleghe, escludere dall'assemblea coloro che non hanno il diritto di partecipazione, dirigere e regolare la discussione, stabilire ordine e procedure della votazione, risolvere le eventuali contestazioni. =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

===== **Articolo 16** =====

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, accertate con delibera dell'organo amministrativo, lo richiedano. =====



===== **Articolo 17** =====

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. =====

Nei casi in cui la delibera abbia ad oggetto le materie di cui al precedente articolo 9, lettere d) e) f) e g), l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale. =====

===== **- TITOLO IV -** =====

===== **- AMMINISTRAZIONE -** =====

===== **Articolo 18** =====

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri che possono essere scelti, anche tra i non soci, tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui al successivo art. 19. =====

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. =====

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione. =====

Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e i soci dovranno deliberare senza indugio la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. =====

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. =====

===== **Articolo 19** =====

**Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza** =====

Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società. =====

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa. =====

Sono considerati requisiti di onorabilità: =====

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni; =====

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni; =====

c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza. =====

I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti, secondo criteri di professionalità, tra: =====

a) soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento di cui all'art. 3 dello Statuto, anche attraverso l'esercizio di attività di insegnamento e di ricerca in materie attinenti; =====

b) soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno in campo sociale, artistico o culturale; =====

c) persone che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese di dimensioni ritenute adeguate. =====

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza del requisito dell'indipendenza: =====

a) gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività contrastanti con lo scopo e le attività dell'impresa sociale; =====

b) coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali e locali e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina. =====

===== **Articolo 20** =====

Se i soci non vi hanno provveduto, il consiglio di amministrazione elegge, nella sua prima riunione il Presidente del consiglio di amministrazione ed eventualmente un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio è presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal consigliere più anziano d'età. =====

Il consiglio di amministrazione, se lo riterrà opportuno, nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti. =====

Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega che, in ogni caso, non può comprendere le attribuzioni non delegabili di cui all'art. 2381 c.c., o un Comitato esecutivo nonché un direttore generale fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge. =====

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo quanto previsto dall'articolo successivo. =====

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il di-

ritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. =====

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. =====

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. =====

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati dalla società. =====

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

===== **Articolo 21** =====

In caso di richiesta da parte del Presidente, di almeno due amministratori o del Collegio Sindacale ove nominato e comunque nei casi indicati dall'art. 2475, comma 5, c.c., il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale. ===

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione presso la sede della Società (o in altri luoghi, purché in Italia, scelti dal Presidente). =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa, ogni volta che gli affari sociali lo esigano. In caso di impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente, se nominato o, in subordine, dal Consigliere più anziano di età. La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica (quest'ultimo da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società da ciascun amministratore) o con altro mezzo comunque idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, da spedire almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi, se nominati. =====

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, che chiama a fungere da segretario una persona di sua fiducia anche esterna al Consiglio; in caso di sua assenza di impedimento sono presiedute dal Vice Presidente o

dall'Amministratore Delegato o, in loro assenza o impedimento, dall'amministratore designato dal Consiglio stesso. =====

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. =====

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. =====

Alle delibere invalide si applica l'art. 2388, comma 4 c.c. ==

===== **Articolo 22** =====

I soci stabiliscono i compensi e le indennità anche per le cessazioni di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i compensi o le indennità per i componenti del Comitato esecutivo ove nominato, nel rispetto delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 27 del presente Statuto. =====

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale se nominato. =====

I soci possono comunque determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. =====

Tutti gli amministratori hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio. =====

===== **Articolo 23** =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo diversa deliberazione dei soci. =====

In particolare sono conferite al Consiglio di Amministrazione tutte le facoltà e poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per disposizione del presente statuto tassativamente riservati ai soci. =====

===== **Articolo 24** =====

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; spetta altresì disgiuntamente agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti. =====

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. =====

===== **- TITOLO V -** =====

===== **- COLLEGIO SINDACALE -** =====

===== **Articolo 25** =====

Qualora obbligatorio per legge o per volontà dei soci, verrà istituito un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2 c.c. =====

I membri del collegio sindacale debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 19 del presente Statuto. =====

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili. =====

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio. =====

Nel caso di obbligatorietà del Collegio Sindacale, tutti i sindaci dovranno essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. =====

Al Collegio Sindacale si applicano, ove non espressamente disciplinato dal presente statuto, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c. =====

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. =====

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. =====

La retribuzione annuale dei sindaci verrà stabilita dai soci in virtù di quanto previsto dalla corrispondente tariffa dei dottori commercialisti. I sindaci hanno, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. =====

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. =====

Delle adunanze dei sindaci verrà redatto verbale che, sottoscritto da tutti i presenti, sarà trascritto sul relativo libro del Collegio Sindacale. =====

===== - **TITOLO VI** - =====

===== - **BILANCIO ED UTILI** - =====

===== **Articolo 26** =====

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. =====

Il consiglio di amministrazione provvede alla redazione e al deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. =====

===== **Articolo 27** =====

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. =====

È fatto, in ogni caso, espresso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. =====

===== **- TITOLO VII -** =====

**- COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ** =====

===== **Articolo 28** =====

Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, mediante la redazione di un apposito *Rendiconto Informativo Aziendale* redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale. =====

I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al punto precedente indirizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare lavoratori e destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al punto precedente. =====

Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima assemblea utile del Consiglio di Amministrazione ed essere dallo stesso valutate. =====

===== **- TITOLO VIII -** =====

===== **- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -** =====

===== **Articolo 29** =====

Lo scioglimento della società si opera automaticamente con il verificarsi di una delle condizioni poste dalla legge, ovvero per deliberazione dell'assemblea. =====

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo



scioglimento, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. =====

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni o enti ecclesiastici. =====

===== - TITOLO IX - =====

===== - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - =====

===== **Articolo 30** =====

Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, sarà devoluta al giudizio di un collegio composto da tre arbitri qualsiasi controversia dovesse insorgere sia tra la società ed i soci, sia tra questi ultimi, nonché tra i soci e gli amministratori, comunque afferente il presente Statuto ovvero il contratto sociale, nonché l'interpretazione ed applicazione delle clausole in tali atti contenute, salvi i casi di controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. =====

Il Collegio Arbitrale è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società. =====

Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità con lodo non impugnabile, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. =====

Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso. =====

===== **Articolo 31** =====

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, le parti fanno riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155. =====

F.to Maria Serena Porcari

Notar Giacomo Milioti

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Milano, 23 NOV. 2010

